



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO NONCHE' PER LA PREVENZIONE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELLE SPECIE FAUNISTICHE SULLE COLTURE AGRICOLE

approvato dal Consiglio Provinciale in data 16 ottobre 2007 con deliberazione n. 67/5

in vigore dal 6 dicembre 2007

Parte Prima

Disposizioni Generali

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento individua, ai sensi dell'art. 26 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157 e s.m. e dell'art. 32 della Legge regionale 10 agosto 1993 n° 19 e ss.mm., le modalità da adottare per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché per le attività di prevenzione finalizzate alla riduzione dell'impatto delle specie faunistiche sulle colture agricole.

Art. 2 – Ambiti e definizioni

- 2.1 I danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole saranno risarciti secondo le procedure individuate negli artt. 32 commi 1 - 5 e 21 comma 3 della legge regionale n° 19/93 e ss.mm. nonché secondo i criteri che saranno stabiliti nell'ambito della Pianificazione Faunistico Venatoria Regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8 lett.ra a) della predetta legge regionale e del predetto regolamento.
- 2.2 Per “fauna selvatica” si intendono le specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio provinciale.
- 2.3 Per “fauna protetta” si intendono le specie faunistiche indicate nell'art. 2 della legge n° 157/92, ovvero, le specie non rientranti tra quelle “cacciabili” previste dall'art. 27 della L.R. n° 19/93 e ss.mm. nonché tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali indicano come minacciate di estinzione.
- 2.4 Per “fauna cacciabile” si intendono tutte le specie individuate nell'art. 27 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.

Parte Seconda

Modalità procedimentali

Art. 3 - Oggetto del risarcimento e definizioni

3.1 Formano oggetto del risarcimento le produzioni agricole e le opere infrastrutturali apprestate dall'uomo di seguito individuate. Entro i limiti degli stanziamenti regionali, potranno essere risarcite, altresì, le spese sostenute dai conduttori agricoli per la realizzazione di sistemi di prevenzione nonché per il ripristino delle opere danneggiate dalla fauna selvatica:

a. Colture erbacee:

- impianti di prati e pascoli;
- colture foraggere, cerealicole, industriali, oleaginose e proteoleaginose;
- colture orticole.

b. Colture arboree in attualità di coltivazione:

- frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto e altre colture arboree specializzate;
- rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto.

c. Opere approntate sui terreni:

- impianti aziendali di irrigazione;
- opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;
- piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di irrigazione delle acque (terrazze, gradoni, lunette, arginature, fossetti, palificazioni, etc.).

Art. 4 – Richiesta di constatazione del danno

4.1 Coloro che ritengono di aver subito danni alle colture agricole o alle opere apprestate nei terreni, sono tenuti a presentare a mano, a mezzo posta o per via fax, alla Provincia di Campobasso – Ufficio Servizio Ittico - Venatorio, entro il termine di 5 giorni dall'avvenuto danneggiamento, apposita istanza redatta sui modelli predisposti dall'ufficio competente.

4.2 Qualora sia prevista la raccolta del prodotto a breve termine dalla presentazione della domanda, l'interessato dovrà indicare la data presunta della raccolta in modo da consentire il preventivo accertamento.

4.3 L'istanza dovrà riportare le seguenti informazioni e/o dichiarazioni:

1. dati anagrafici o ragione sociale del richiedente, accompagnati dal codice fiscale o dal numero di partita IVA;
2. dichiarazione di proprietà, possesso o conduzione e riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento;
3. dichiarazione di non aver ricevuto risarcimenti da altri Enti;
4. il luogo e la data dell'evento verificatosi;
5. il tipo di produzione danneggiata o di impianto e/o infrastruttura danneggiati;
6. le caratteristiche del danno in relazione alle specie che lo hanno causato.

Art. 5 – Ammissione delle istanze

5.1 L'indennizzo dei danni è riservato a coloro che abbiano dato preventiva comunicazione del danneggiamento, come previsto al precedente art. 4.1.

5.2 Non sono indennizzabili i danni relativi a:

- a) colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse o riseminate;
- b) istanze pervenute oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta del prodotto;
- c) colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
- d) colture indennizzate per altre avversità meteoriche e/o ambientali;
- e) boschi o rimboschimenti dopo i tre anni dall'impianto;
- f) impianti di essenze arboree attuati con i contributi previsti dal Reg. CEE 2082/92 "arboricoltura da legno" ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
- g) danni prodotti da animali domestici;
- h) danni a terreni abbandonati;
- i) danni a strutture ed infrastrutture abbandonate;
- j) danni prodotti dalle specie selvatiche individuate nell'art. 1 della L.R. n° 6/83 così modificato dall'art. 1 della L.R. n° 23/95.

5.3 Non sono indennizzabili, altresì, i danni il cui valore stimato è inferiore ad €**50,00** né quelli relativi ad istanze non presentate in tempo utile per consentire l'accertamento.

5.4 Nel caso in cui venissero accertati danni arrecati dalla fauna selvatica, già valutati e liquidati in precedenza per la medesima fattispecie, per i quali il conduttore del fondo non ha adottato i sistemi di protezione e/o prevenzione consigliati dai tecnici della struttura provinciale e/o messi a disposizione dalla stessa, il risarcimento complessivo del danno sarà ridotto secondo le seguenti percentuali:

- 10% nel caso siano state evidenziate lievi carenze sotto il profilo della protezione e prevenzione delle colture;
- 30% nel caso di mancata adozione di qualsivoglia sistemi di protezione e prevenzione delle colture.

Le predette riduzioni non verranno calcolate allorquando siano state adottate tutte le misure di difesa disponibili, ovvero, non sia stato possibile adottare qualsivoglia mezzo di prevenzione.

5.5 La mancata presentazione dei dati o della documentazione richiesta, tale da non consentire un'adeguata valutazione del danno, implica la inammissibilità della richiesta di risarcimento.

Art. 6 – Accertamento dei danni

6.1 L'ufficio competente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'acquisizione dell'istanza, provvederà ad espletare l'accertamento e a valutare i danni, previa comunicazione scritta (qualora possibile) o verbale diretta all'interessato. La predetta comunicazione costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n° 241/90 e ss.mm. I sopralluoghi

verranno espletati, in contraddittorio con il soggetto richiedente, dai funzionari dell'ufficio competente e dagli agenti di polizia provinciale con l'eventuale partecipazione dei componenti del Comitato Provinciale Risarcimento Danni.

- 6.2 Nel caso di stime particolarmente complesse, l'ufficio competente potrà avvalersi di collaboratori esperti esterni abilitati all'esercizio della professione, ovvero, richiedere l'assistenza di Enti pubblici competenti in materia anche previa la stipula di specifiche convenzioni.
- 6.3 All'atto dell'accertamento il soggetto richiedente potrà farsi rappresentare, a proprie spese, da un proprio tecnico di fiducia iscritto agli albi professionalmente competenti. Qualora, all'atto dell'accertamento, il predetto tecnico rilevi incongruenze o inesattezze circa le metodologie estimative adottate dalla struttura provinciale e/o la valutazione della quantità di prodotto danneggiato, le stesse dovranno essere riportate nella relazione di accertamento. In tal caso il tecnico di fiducia potrà redigere una propria relazione estimativa da far valere, quale perizia di parte, nel caso di mancato accordo.
- 6.3 Qualora si renda necessario rinviare o ripetere i sopralluoghi per motivi di carattere tecnico o legati alla fase vegetativa della coltura, le parti concordano le date, dandone atto nel verbale di accertamento. In mancanza di accordo la data verrà comunicata dall'ufficio competente a mezzo raccomandata A/R.
- 6.4 I tecnici della struttura provinciale redigono, in contraddittorio con il danneggiato o con il tecnico di fiducia da lui nominato, un verbale di accertamento su apposita modulistica predisposta dall'Ente, contenente i seguenti dati:

Accertamento per danno a colture agricole

- titolo di possesso ed ubicazione catastale delle particelle interessate dal danno;
- descrizione generale dello stato colturale (tipo di coltura, fase vegetativa, sesto d'impianto, cure colturali eseguite o predisposte con i relativi costi dichiarati dall'interessato);
- descrizione del danno (cause, tipo di danno, possibilità di recupero spontaneo da parte della coltura, possibilità di ripristino della coltura);
- metodo di stima utilizzato con indicazione della percentuale media di danno riscontrata su tutte le piante danneggiate;
- eventuali misure di prevenzione adottate o non adottate;
- danni desunti da sopralluoghi precedenti;
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo.

Accertamento per danno ad opere approntate sui terreni

- titolo di possesso ed ubicazione catastale delle particelle interessate dal danno;
- descrizione delle opere oggetto del danno (tipo, condizioni, stato di manutenzione, ecc.);
- descrizione del danno (cause, tipo del danno, ecc.);
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo.

La quantità di prodotto danneggiato verrà determinata mediante saggi su campioni rappresentativi dell'appezzamento di terreno danneggiato alla presenza dell'interessato o da persona da lui espressamente delegata.

- 6.5 Nel verbale di accertamento verranno indicate, se del caso, gli eventuali interventi utili per prevenire la ripetizione del danno. In tal caso gli accertatori provvedono ad informare l'agricoltore danneggiato circa i metodi e le procedure di prevenzione normalmente adottate nei casi simili, indicando i referenti cui rivolgersi per la loro attuazione. La predetta informativa dovrà risultare nel predetto verbale.
- 6.6 Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale di accertamento, questo costituisce proposta di accettazione delle quantità di prodotto valutate. Il suddetto verbale vincola il danneggiato senza vincolare l'Ente che provvederà a ratificarlo con apposito provvedimento scritto.

Art. 7 – Valutazione e stima dei danni

- 7.1 La valutazione e la stima dei danni dovrà essere elaborata, di norma, entro 10 giorni dalla data dell'ultimo sopralluogo secondo le seguenti modalità:

a) - colture cerealicole, orticole, foraggere e pascoli permanenti:

Danni in prossimità della semina

Qualora il danno accertato risulta interessare una quota superiore al 60% della superficie investita dalla coltura, deve essere ammessa, se richiesta, la risemina. In tal caso l'indennizzo dovrà prevedere il costo delle sementi e delle operazioni colturali necessarie per ripristinare l'intera coltivazione. Nel caso non si richieda il ripristino della coltivazione o il danno interessi meno del 60% della superficie, l'indennizzo verrà calcolato sulla base delle "anticipazioni colturali" effettuate e sostenute sino al momento dell'evento dannoso.

Danni in prossimità della fase di maturazione del prodotto

La quantificazione del danno sarà espressa sulla base dei redditi futuri (frutti pendenti) riferiti alla percentuale puntuale o media di prodotto danneggiato rilevato al momento dell'accertamento. A tale quantità vanno dedotte le eventuali quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali la grandine, il gelo, la neve, il vento, le fitopatie, l'attacco di insetti nocivi, le carenze colturali, ecc.

La valutazione economica del danno sarà espressa sulla base dei prezzi di mercato "franco produttore" rilevati dalla Camera di Commercio, qualora disponibili, ovvero in base ai prezzi all'origine desumibili dalle statistiche elaborate annualmente dall'ISMEA (Servizio Per il Mercato Agricolo Alimentare) all'epoca del raccolto. Per maggiore completezza, i prezzi così desunti possono essere confrontati ed eventualmente riallineati ai prezzi di mercato all'origine vigenti nella zona, qualora disponibili.

Dalla stima complessiva andranno dedotte le spese non sostenute per la mancata raccolta.

b) - colture arboree

Quando si tratta di danni prodotti in prossimità dell'impianto e l'entità degli stessi è tale da consigliare la sostituzione delle piante, la quantificazione del danno si ottiene calcolando il costo di reimpianto o del reinnesto e la eventuale mancata produzione può essere riferita ad una sola annualità. L'indennizzo andrà determinato sulla base dei costi risultanti dal

prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario in vigore all'epoca dell'anno, ovvero, nel caso il prezzario non preveda una specifica categoria, la stima andrà condotta sulla base dei prezzi di mercato opportunamente rilevati. Per danni ai tessuti vascolari su colture arboree adulte, deve essere valutata l'entità del minor prodotto determinato da tali danni. Nel computo si potrà tenere conto anche dei tempi di cicatrizzazione delle ferite. In tal caso il valore del danno risultante deve essere attualizzato al momento della quantificazione.

c) - opere approntata sui terreni

Il risarcimento dei danni alle opere approntate sui terreni di cui al precedente art. 3.2 lett.ra c), è calcolato sulla base del costo di ripristino, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione, ecc.) e del valore di recupero dei materiali residui riutilizzabili.

Art. 8 – Procedure per la liquidazione dei danni

- 8.1 Al fine di consentire ai soggetti richiedenti di attivare le procedure di cui al successivo art. 9, entro i successivi 7 (sette) giorni dalla conclusione della relazione estimativa, la struttura competente provvederà a comunicare all'interessato l'importo della somma valutata dall'amministrazione nonché, a norma della L. n° 241/90 e s.m., a richiedere eventuali contro - deduzioni da riscontrare entro 10 giorni dalla comunicazione stessa. In caso di accettazione dell'indennizzo, entro il predetto termine, il soggetto richiedente dovrà sottoscrivere ed inviare alla Provincia una dichiarazione di accettazione della somma stimata con le indicazioni relative alle modalità di pagamento dell'indennizzo. Trascorso tale termine le procedure di liquidazione si intenderanno sospese.
- 8.2 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione, il Comitato Provinciale Risarcimento Danni rilascerà il nulla - osta sulla valutazione dei danni elaborata dalla struttura provinciale.
- 8.3 Entro i successivi 10 (dieci) giorni dal rilascio del predetto nulla - osta la struttura competente disporrà la liquidazione dei danni nella misura stabilita dalla normativa regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio.
- 8.4 Qualora l'importo degli indennizzi per i danni accertati durante l'anno solare risultasse superiore alla disponibilità di bilancio, l'Ente disporrà la liquidazione parziale degli stessi riservandosi di liquidare il saldo entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 9 - Contenzioso

- 9.1 Qualora il soggetto richiedente ritenga che vi siano inesattezze o incongruenze nella perizia estimativa redatta dall'ufficio competente e queste non siano state evidenziate all'atto del sopralluogo, lo stesso potrà richiedere alla Provincia, entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione di cui all'art. 8.1, una nuova perizia alla presenza un proprio perito di parte regolarmente iscritto agli albi professionali competenti, sempre che vi siano ancora i presupposti temporali, ambientali ed agronomici e non siano intervenuti ulteriori fattori che abbiano potuto incidere sull'entità e sul tipo di danno rilevato all'atto del primo accertamento. In tale richiesta il soggetto richiedente dovrà indicare i motivi delle incongruenze nonché le generalità del proprio perito di parte. Qualora possibile, entro i

successivi 5 (cinque) giorni i rispettivi periti procederanno alla revisione della stima, qualora possibile.

- 9.2 Sempre ch  vi siano i presupposti sopra evidenziati, in caso di ulteriore disaccordo fra le parti, si proceder  alla nomina di un terzo perito *super partes* da individuarsi tra gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali, ovvero, tra i funzionari di altri enti aventi specifiche competenze. La revisione della perizia dovr  comunque concludersi entro 5 (cinque) giorni successivi alla nomina del terzo perito.
- 9.3 Nel caso vengano attivate le procedure di cui ai punti precedenti, il richiedente dovr  lasciare il prodotto della partita oggetto di contenzioso sul campo fino alla conclusione del procedimento. Nel caso il prodotto sia giunto a maturazione, il richiedente, previa comunicazione all'ufficio competente, potr  procedere, anche anteriormente alla revisione della perizia, alla raccolta del prodotto purch , per ogni partita proceda al rilascio di una fascia di prodotto in piedi rappresentativa del danno. In ogni caso la fascia di prodotto in piedi dovr  essere almeno pari al 5% delle partite oggetto di danneggiamento.
- 9.4 I periti redigeranno collegialmente la relazione di stima senza essere vincolati da alcuna terminologia legale. La perizia collegiale sar  ritenuta valida anche se uno dei periti di parte si rifiuti di sottoscriverla. La stessa   vincolante per le parti.
- 9.5 Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti   tenuta a sostenere le spese del proprio perito di parte e per met  quello del terzo perito *super partes*.
- 9.6 Per ogni controversia il Foro competente   quello ricadente nella sede della Provincia di Campobasso.

Parte Terza

Interventi finalizzati alla prevenzione dei danni alle colture agricole

Art. 10 – Finalit 

La Provincia di Campobasso, al fine di contenere i danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica, promuove azioni finalizzate alla prevenzione e, ove possibile, al controllo della fauna da espletarsi nel rispetto dell'art. 19 della L. n  157/92 e dell'art. 29 comma 2 della L.R. n  19/93 e ss.mm.

Art. 11 – Metodologie di intervento

Le attivit  di prevenzione dei danni vengono, di norma, espletate dai tecnici della struttura provinciale in collaborazione con il proprietario o conduttore del fondo, in particolare laddove venga accertata una elevata densit  di fauna selvatica e dove siano presenti colture danneggiabili o pregiate. A tal fine la Provincia di Campobasso, oltre a privilegiare interventi ambientali e silvo - colturali in grado di fornire alla fauna selvatica fonti trofiche alternative o sostitutive alle produzioni agricole, promuove l'adozione dei metodi di prevenzione che di seguito vengono elencati a titolo esemplificativo:

- ❑ protezione meccanica con reti normali o elettrificate a basso voltaggio;
- ❑ protezione individuale delle piante con rete metallica o “schelster” in materiale plastico;
- ❑ protezione mediante mezzi ottici e/o acustici dissuasivi;
- ❑ utilizzazione di trappole di cattura nell’ambito di piani di controllo approvati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- ❑ cattura e traslocazione degli esemplari in soprannumero in altri siti consoni alla vita della specie bersaglio, ma con indirizzo agro-forestale tale da non rappresentare una possibile fonte di danno.

Art. 12 – Interventi di prevenzione

12.1 Modalità di presentazione delle istanze

I proprietari o conduttori dei fondi che intendano attuare interventi finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, devono, di norma, inoltrare alla Provincia di Campobasso istanza in carta semplice redatta sull'apposita modulistica, almeno 30 giorni prima della data del possibile verificarsi dell'evento dannoso, ovvero, con tempestività qualora si tratti di eventi imprevedibili.

Per l’ottenimento dei mezzi di protezione indicati nella successiva lett.ra d), i proprietari o conduttori dei fondi dovranno inoltrare le istanze entro il 31 dicembre dell’anno precedente al loro utilizzo. Tenuto conto della limitata disponibilità di attrezzature, saranno considerate ammissibili le istanze inoltrate da proprietari o conduttori di fondi in possesso dei seguenti requisiti:

a) - Mezzi di protezione basati sulla fornitura ed installazione di rete normale o elettrificata

Qualifica del proprietario o conduttore del fondo: imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del C.C. muniti di partita IVA

Caratteristiche minime dell’appezzamento di terreno oggetto di danneggiamento:

Frutteti specializzati e vigneti:	superficie minima	5.000 mq
Colture orticole (leguminose e ortaggi):	superficie minima	2.000 mq
Colture cerealicole (mais, sorgo, miglio, panico):	superficie minima	5.000 mq
Colture oleifere (girasole)	superficie minima	5.000 mq

b) - Mezzi di protezione delle piante basati sulla fornitura ed installazione di rete “schelster” in materiale plastico

Qualifica del proprietario o conduttore del fondo: imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del C.C. muniti di partita IVA

Caratteristiche minime dell’appezzamento di terreno oggetto di danneggiamento:

Frutteti specializzati e vigneti di primo impianto:	superficie minima	5.000 mq
---	-------------------	----------

c) - Mezzi di protezione basati sulla fornitura ed installazione di mezzi ottici e/o acustici dissuasivi (palloni Tecnor, cannoncini detonatori a gas, ecc.)

Qualifica del proprietario o conduttore del fondo: imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del C.C. muniti di partita IVA

Caratteristiche minime dell'appezzamento di terreno:

Frutteti specializzati e vigneti:	superficie minima	5.000 mq
Colture orticole (leguminose e ortaggi):	superficie minima	2.000 mq
Colture cerealicole (mais, sorgo, miglio, panico):	superficie minima	5.000 mq
Colture oleifere (girasole)	superficie minima	5.000 mq

d) - Mezzi di protezione basati sulla fornitura ed installazione di trappole per la cattura ed il controllo dei corvidi






Qualifica del proprietario o conduttore del fondo: generica

Caratteristiche minime dell'appezzamento di terreno:

Frutteti specializzati:	superficie minima	3.000 mq
Vigneti:	superficie minima	2.000 mq
Colture orticole (leguminose e ortaggi):	superficie minima	1.000 mq
Colture cerealicole (mais, sorgo, miglio, panico):	superficie minima	2.000 mq
Colture oleifere (girasole)	superficie minima	5.000 mq

12.2 Valutazione delle istanze e consegna in comodato dei mezzi di prevenzione

Le istanze pervenute ed acquisite in ordine di protocollazione, saranno oggetto di istruttoria e valutazione anche mediante sopralluoghi sul posto da parte dei tecnici della struttura provinciale. In tal caso, gli stessi redigeranno apposito verbale di sopralluogo nel quale dovranno indicare le seguenti valutazioni minime:

-  tipo di coltura potenzialmente danneggiabile e superficie dell'appezzamento di terreno;
-  specie selvatica causa dei danni alle colture agricole;
-  densità presumibile della specie bersaglio;
-  tipo e numero di mezzi di prevenzione necessari;
-  tempo necessario per l'attuazione degli interventi di prevenzione.

a) - Ammissibilità delle istanze tese all'ottenimento dei mezzi di prevenzione indicati al precedente punto 12.1 - lett.ra d)

Fermo restando i requisiti minimi richiesti, qualora la disponibilità dei mezzi di prevenzione indicati alla lett.ra d) del precedente punto 12.1 (gabbie – trappole per il controllo dei corvidi) risulti inferiore al numero di richieste pervenute entro i termini stabiliti (31 dicembre dell'anno precedente), sarà data priorità ai soggetti richiedenti che otterranno il maggior punteggio ricavato adottando i seguenti criteri:

Frutteti specializzati	punti 1* per ogni 1.000 mq di terreno in più oltre i 3.000 mq
Vigneti:	punti 1* per ogni 1.000 mq di terreno in più oltre i 2.000 mq

Colture orticole	punti 1* per ogni 1.000 mq di terreno in più oltre i 1.000 mq
Colture cerealicole	punti 1* per ogni 1.000 mq di terreno in più oltre i 2.000 mq
Colture oleifere (girasole)	punti 1* per ogni 1.000 mq di terreno in più oltre i 5.000 mq

Possesso della qualifica di imprenditore agricolo: **punti 5**

* valutato in eccesso oltre i 500 mq.

L'ammissibilità delle istanze sarà disposta tenendo conto della graduatoria redatta dalla struttura provinciale entro il mese di febbraio dell'anno previsto per la consegna dei mezzi di prevenzione, fino ad esaurimento delle attrezzature disponibili. La predetta graduatoria avrà effetto sino al 30 giugno dell'anno di riferimento. Qualora, entro tale termine si rendessero disponibili ulteriori attrezzature, queste verranno consegnate ai richiedenti in ordine di graduatoria.

In prima applicazione, la consegna delle attrezzature ancora disponibili, verrà disposta previa istruttoria di tutte le istanze inoltrate in data antecedente all'approvazione del presente regolamento, adottando i criteri sopra stabiliti. I procedimenti relativi alle attrezzature già consegnate per effetto degli interventi di controllo attivati negli anni precedenti, saranno oggetto di revisione adottando i criteri su menzionati. Qualora da tale revisione si rilevi il mancato possesso dei requisiti sopra stabiliti, l'attrezzatura precedentemente consegnata verrà ritirata.

b) - Consegna dei mezzi di prevenzione

La consegna in comodato delle attrezzature dovrà risultare da apposito verbale controfirmato dai tecnici della struttura provinciale e dal soggetto ricevente, nel quale dovranno essere indicati il tipo ed il numero di attrezzature consegnate, lo stato di usura ed il tempo di cessione in comodato nonché gli obblighi relativi al rimborso delle somme a titolo di risarcimento in caso di furto o danneggiamento delle stesse.

12.3 Gestione ed utilizzo dei mezzi di prevenzione

a) - Coordinamento e gestione

Gli interventi di prevenzione saranno coordinati e controllati dai tecnici della struttura provinciale. Gli oneri necessari per la posa in opera delle attrezzature e l'impegno lavorativo per l'allestimento e la gestione delle stesse sono a carico dei soggetti richiedenti.

Le attività legate alla cattura della fauna selvatica ai fini del loro controllo numerico ed, in particolar modo, quelle relative alla cattura dei "corvidi" attuato mediante l'utilizzo delle gabbie - trappole del tipo "Larsen", dovranno essere espletate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dalla struttura provinciale.

b) - Tenuta dei mezzi di prevenzione

Le attrezzature consegnate ai soggetti interessati potranno essere tenute, di norma, per un periodo massimo di anni 1 (uno) a partire dalla data di consegna. Tale periodo può essere rinnovato, su richiesta dell'interessato da inoltrare alla Provincia entro 30 giorni dalla

scadenza, previa verifica e valutazione del perdurare delle condizioni per le quali le stesse sono state consegnate.

Per particolari esigenze dovute al tipo di intervento da realizzare ed, in particolare, nel caso dell'utilizzo delle gabbie - trappole del tipo "Larsen", le attrezzature consegnate potranno essere tenute dal soggetto assegnatario oltre il periodo sopra stabilito da definire, comunque, all'atto della consegna delle attrezzature stesse.

Qualora, a seguito degli accertamenti da parte dei tecnici della struttura provinciale, si rilevi l'inutilizzo, anche parziale, delle attrezzature precedentemente consegnate, si provvederà all'immediato ritiro delle stesse. La riconsegna delle attrezzature dovrà risultare da apposito verbale controfirmato da entrambe le parti nel quale dovranno essere indicati, tra l'altro, il tipo ed il numero di attrezzature riconsegnate, il loro stato di usura e gli eventuali danneggiamenti subiti.

12.4 Rimborso delle somme in caso di furto o danneggiamento delle strutture

In caso di furti o danneggiamenti delle attrezzature consegnate dalla Provincia, dovuti a inadempienze e/o incuria da parte dei soggetti richiedenti, gli stessi saranno obbligati a rimborsare allo stesso Ente una somma pari al valore delle attrezzature sottratte o al costo necessario per la loro riparazione, qualora possibile, dedotte del deprezzamento dovuto alla vetustà.

In tal caso i tecnici della struttura provinciale dovranno redigere apposito verbale di accertamento e, sulla base di tali rilievi, il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, attiverà le procedure per la richiesta di rimborso delle somme a carico del soggetto beneficiario.